

Codice A1604B

D.D. 10 marzo 2021, n. 125

**Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di un pozzo potabile ubicato nel Comune di Torrazzo (BI), gestito dal CO.R.D.A.R. S.p.A. Biella Servizi e a servizio dell'acquedotto del medesimo comune.**



**ATTO DD 125/A1604B/2021**

**DEL 10/03/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

**A1604B - Tutela delle acque**

**OGGETTO:** Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell’area di salvaguardia di un pozzo potabile ubicato nel Comune di Torrazzo (BI), gestito dal CO.R.D.A.R. S.p.A. Biella Servizi e a servizio dell’acquedotto del medesimo comune.

L’Ente di Governo dell’Ambito n. 2 “*Biellese, Vercellese, Casalese*”, con nota in data 26 novembre 2020, ha convocato una Conferenza dei Servizi semplificata in modalità asincrona ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, mettendo a disposizione dei soggetti interessati la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell’area di salvaguardia di un pozzo esistente ubicato nel Comune di Torrazzo (BI), gestito dal CO.R.D.A.R. S.p.A. Biella Servizi e a servizio dell’acquedotto del medesimo comune, al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall’Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii..

Successivamente, lo stesso Ente di Governo dell’Ambito n. 2, d’intesa con il gestore - committente dello studio per la ridefinizione dell’area di salvaguardia - con nota in data 18 gennaio 2021, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell’area di salvaguardia del pozzo di cui sopra ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006, dal momento che la stessa area risulta attualmente perimetrata con il criterio geometrico stabilito dalla normativa statale che - in assenza di uno specifico provvedimento regionale - prevede *una circonferenza di raggio 200 metri, con centro nel punto di presa*.

L’utilizzo del pozzo è stato autorizzato provvisoriamente dalla Provincia di Biella con la determinazione n. 1924 del 22 maggio 2002 a favore del Comune di Torrazzo; per la medesima utenza è subentrato di diritto, ai sensi del comma 5 dell’articolo 31 del regolamento regionale 10/R/2003 e ss.mm.ii., CO.R.D.A.R. S.p.A. Biella Servizi, in qualità di ente gestore del servizio acquedottistico del medesimo comune.

Il pozzo (codice identificativo CORDAR-PPAAS: CBI 120) è ubicato nella particella catastale n. 210 del foglio di mappa n. 3, censito al N.C.T. del Comune di Torrazzo (BI), all’interno di una valle inframorenica, denominata Pianfondo, del Complesso Morenico della Serra di Ivrea, a una quota di circa 618 metri s.l.m.. La valle è fiancheggiata da versanti boscati mediamente acclivi culminanti

sui cordoni morenici, il fondovalle prativo è sub-pianeggiante e ha un'ampiezza di circa 70-80 metri, con direzione regolare da Nord-Ovest a Sud-Est; lungo l'asse scorre un modesto fosso, rivestito con elementi prefabbricati di cemento a monte e a valle del pozzo, mentre poco più a valle tale corso d'acqua assume il nome di rio Bardonai.

La carta geologica allegata al P.R.G.C. segnala, in corrispondenza del pozzo, la presenza di depositi alluvionali di piana inframorenica in eteropia con i depositi colluviali legati al disfacimento del rilievo collinare.

Il pozzo, trivellato nel 1995, è profondo circa 81,50 metri e filtra tra -44,00 e -52,90 metri, tra -56,40 e -59,35 metri, tra -65,25 e -71,15 metri e tra -74,10 e -80,00 metri ed è ospitato all'interno di un vano in cemento di 2,65 x 1,55 metri, che emerge dal terreno per circa 0,90 metri; il manufatto è posto all'interno di un'area recintata con rete metallica avente superficie a forma rettangolare di 20,20 x 14,80 metri.

La videoispezione conoscitiva condotta sul pozzo il 15 gennaio 2013 per verificare lo stato di conservazione del tubo di rivestimento ha evidenziato un discreto stato di conservazione del pozzo. Nello stesso periodo è stata effettuata una prova a gradini a portate variabili della durata di 30 minuti, per la valutazione del comportamento idraulico del pozzo; la portata massima dell'ultimo gradino (il quinto) corrisponde alla portata d'esercizio del pozzo (4,6 l/s), molto superiore alla portata media d'esercizio desunta dai contatori (circa 1,336 l/s). Inoltre, al fine di ricavare le caratteristiche dell'acquifero è stato effettuato un monitoraggio in continuo del livello piezometrico nel pozzo e nel piezometro adiacente per 26 giorni.

La falda da cui attinge il pozzo è di tipo semiconfinato, dal momento che i depositi fluvio-glaciali e fluvio-lacustri più superficiali hanno una tessitura fine; la direzione di deflusso e il gradiente idraulico sono stati calcolati sulla base di evidenze morfologiche locali e pertanto è stata considerata una direzione di flusso Nord-Ovest Sud-Est con una variabilità di 15° e un gradiente compreso tra 0,015 e 0,020.

La proposta di definizione - individuata con il metodo *cronologico* previsto dal regolamento regionale 15/R/2006 mediante il metodo di calcolo WHAEM2000 - è stata determinata considerando, per la simulazione modellistica, la portata massima di esercizio del pozzo - pari a 5 l/s - ovvero il volume d'acqua prelevato derivante da un pompaggio continuo per 24 ore e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un moderato grado di vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato. Con riferimento a quanto previsto nell'Allegato A del regolamento regionale 15/R/2006 e tenuto conto del margine di aleatorietà nella definizione dell'andamento piezometrico dell'acquifero, si è introdotto come fattore di sicurezza, anche il "range angolare" complessivo di 30° ( $\pm 15^\circ$ ) rispetto alla direzione principale di flusso individuata. L'area di salvaguardia che ne è risultata ha, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare di 20,20 x 14,80 metri;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-circolare, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni, rappresentata dalla poligonale che inviluppa le zone di rispetto ristrette applicando un range angolare complessivo di 30°, per una superficie di 7.192 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 365 giorni, rappresentata dalla poligonale che inviluppa le zone di rispetto allargate applicando un range angolare complessivo di 30°, per una superficie di 61.280 metri quadrati.

Le zone di rispetto, ristretta e allargata, racchiudono porzioni di territorio ad uso agricolo, per le quali si è reso necessario redigere uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui all'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006 e alcuni tratti di viabilità secondaria.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nella planimetria "ELABORATO 2 - Studio per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (DPGR 11/12/2006, n° 15/R) - Acquedotto

*comunale di Torrazzo - Derivazione acque da falde profonde mediante n. 1 Pozzo - Sigla identificativa AATO2 della captazione CB1120 - Planimetria catastale con delimitazione aree di salvaguardia - Scala planimetrica 1:2.000*", agli atti con la documentazione trasmessa.

La documentazione allega due referti analitici relativi ad analisi chimiche e batteriologiche effettuate a giugno 2020 e a luglio 2020 sull'acqua derivante dal pozzo e distribuita presso la Fontana di Via Martiri della Libertà; i referti risultano nella norma, tuttavia si rileva la presenza di *romo esavalente* in concentrazioni pari a 6,3 µg/l, valore superiore a 5 µg/l, che rappresenta la "Concentrazioni Soglia di Contaminazione (C.S.C.) nelle acque sotterranee" per il parametro *romo esavalente* in tema di bonifiche (Tabella 2, Allegato 5, Parte IV del d.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.). Benché sia ormai noto che il parametro *romo esavalente*, frequentemente riscontrato su captazioni ubicate nell'area morenica della Serra, sia di origine geologica, si ritiene che la presenza di tale parametro debba essere oggetto di particolare attenzione, rammentando comunque che il Decreto Ministeriale del 14 novembre 2016, che integra il d.lgs. 31/2001, introduce il parametro *romo esavalente* nella tabella "Parametri Chimici" e fissa il valore del *romo esavalente* in 10 µg/l, stabilendo che lo stesso deve essere misurato soltanto se la concentrazione è maggiore di tale valore.

L'Azienda Sanitaria Locale di Biella - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene Alimenti, Nutrizione e Dietologia - valutata la documentazione allegata all'istanza e visionati i dati storici analitici relativi all'acqua prelevata presenti nei propri archivi, con nota in data 10 dicembre 2020, ha espresso parere favorevole in merito alla definizione proposta.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 21 dicembre 2020, ha evidenziato che la ridefinizione dell'area di salvaguardia del pozzo in esame è stata individuata correttamente ed in linea con i criteri stabiliti dal regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii..

Nella medesima nota, la stessa Agenzia, ha sottolineato che all'interno delle zone di rispetto non sono presenti centri di pericolo significativi verosimilmente in grado di compromettere la qualità della risorsa captata e non sono necessari interventi di adeguamento per la protezione della zona di tutela assoluta ritenendo, pertanto, che non vi siano elementi ostativi alla proposta di ridefinizione dell'area di salvaguardia presentata.

Per quanto attiene la presenza di *romo esavalente* di origine naturale si demandano le necessarie valutazioni di merito all'Azienda Sanitaria Locale di competenza.

L'Azienda Sanitaria Locale di Biella - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene Alimenti, Nutrizione e Dietologia - alla luce delle valutazioni espresse nel contributo dell'ARPA Piemonte sopra riportato, con un'ulteriore nota in data 24 dicembre 2020, ha sottolineato la necessità che l'acqua prelevata sia sottoposta a trattamento con filtri a carboni attivi per l'abbattimento del *romo esavalente* e che, solo a tale condizione, conferma il parere già espresso in data 10 dicembre 2020.

La perimetrazione proposta ricade totalmente nel territorio del Comune di Torrazzo (BI) che, visionata la documentazione trasmessagli, con nota in data 8 gennaio 2021, ha comunicato che, a seguito dei pareri pervenuti dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale e dall'Azienda Sanitaria Locale di Biella suddetti e da una verifica degli elementi presenti agli atti dei propri uffici, ritiene che non sussistano motivi ostativi dal punto di vista urbanistico in merito alla definizione presentata.

La perimetrazione proposta ricade all'interno di una valle intramorenica fiancheggiata da versati boscati mediamente acclivi e pertanto, trovandosi in ambito collinare, ai sensi del regolamento

regionale 15/R/2006, non è richiesto di approfondire gli studi riguardanti il profilo pedologico del terreno per:

- l'estrema variabilità pedologica dei versanti, con particolare riferimento alla profondità dei suoli agrari ed alla percentuale di scheletro presente, che rende difficoltosa e con ampio margine di errore l'estensione a livello areale della capacità protettiva dei suoli a partire dai profili realizzati e osservati;
- la dinamica d'infiltrazione delle precipitazioni meteoriche nel terreno che ha delle peculiarità proprie, per il ruolo rilevante di difficile quantificazione e di estrema variabilità che assumono lo scorrimento superficiale e lo scorrimento ipodermico (al di sotto dei primi centimetri di suolo).

Lo studio pedologico per definire la capacità protettiva dei suoli non è quindi necessario per l'area di salvaguardia del pozzo in questione, caratterizzate da superfici in cui prevalgono nettamente le aree boscate alternate a quelle destinate alla produzione di foraggio, quali prati polifiti permanenti e prati-pascoli; su porzioni ridotte è anche presente la semina di cereali autunno vernini, grano e orzo e ortive a pieno campo (patate).

In questi contesti morfologici la gestione agricola delle zone di rispetto è pertanto desunta unicamente dalla valutazione della vulnerabilità intrinseca dell'acquifero alimentante il pozzo che, nel caso specifico, è stata classificata come moderata assegnandola per quanto riguarda gestione agricola, conseguentemente, alla Classe C. Per i terreni appartenenti a tale Classe è prevedibile una moderata suscettibilità di contaminazione della risorsa idrica e, conseguentemente, gli interventi agronomici sulle aree verdi avranno moderate limitazioni.

Nelle aree assimilate a bosco come definite dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*" è vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 5, in data 4 febbraio 2021.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Accertato che il pozzo - codice identificativo CORDAR-PPAAS: CBI 120 - ubicato nel Comune di Torrazzo (BI), gestito dal CO.R.D.A.R. S.p.A. Biella Servizi e a servizio dell'acquedotto del medesimo comune, risulta inserito nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento 15/R/2006, approvato con deliberazione n. 263 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*", in data 5 febbraio 2009.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione risulta conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii..

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia possa essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare

che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
- si effettuino interventi di pulizia periodica dell'opera di presa e di manutenzione dell'edificio di presa;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti di viabilità secondaria ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- si provveda alla verifica dei centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- prima di distribuirla in rete, il gestore provveda a sottoporre l'acqua prelevata dal pozzo a trattamento con filtri a carboni attivi per abbattere il *chromo esavalente*;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole all'interno dell'area di salvaguardia sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui alla proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegata alla proposta di definizione, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno dell'area medesima.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006 e comprendente la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia individuata, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori delle particelle a destinazione agricola e che dovrà altresì essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Biella da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Provincia di Biella del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari è vietato lo spandimento di concimi chimici e la somministrazione di qualsiasi tipologia di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari;

ritenuto che le attività agricole insistenti nell'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni della proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la determinazione n. 1924 del 22 maggio 2002, con la quale la Provincia di Biella ha autorizzato provvisoriamente il Comune di Torrazzo alla continuazione dell'esercizio della derivazione da acque sotterranee per uso potabile tramite il pozzo in esame, ubicato nel medesimo comune e a servizio dell'acquedotto comunale;

dato atto che per la medesima utenza è subentrato di diritto, ai sensi del comma 5 dell'articolo 31 del regolamento regionale 10/R/2003 e ss.mm.ii., il CO.R.D.A.R. S.p.A. Biella Servizi, in qualità di ente gestore del servizio acquedottistico del medesimo Comune di Torrazzo;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale di Biella - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene Alimenti, Nutrizione e Dietologia, in data 10 dicembre 2020 - prot. n. 35721/20;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, in data 21 dicembre 2020;

vista l'ulteriore nota dell'Azienda Sanitaria Locale di Biella - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene Alimenti, Nutrizione e Dietologia, in data 24 dicembre 2020 - prot. n. 37542/20;

vista la nota del Comune di Torrazzo (BI), in data 8 gennaio 2021, di approvazione della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*", in data 18 gennaio 2021 - prot. n. 112, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008.

*determina*

- a. L'area di salvaguardia di un pozzo potabile ubicato nel Comune di Torrazzo (BI), gestito dal CO.R.D.A.R. S.p.A. Biella Servizi e a servizio dell'acquedotto del medesimo comune, è definita come risulta nella planimetria "*ELABORATO 2 - Studio per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (DPGR 11/12/2006, n° 15/R) - Acquedotto comunale di Torrazzo - Derivazione acque da falde profonde mediante n. 1 Pozzo - Sigla identificativa AATO2 della captazione CBII20 - Planimetria catastale con delimitazione aree di salvaguardia - Scala planimetrica 1:2.000*", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b. La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone - pari a 5 l/s - portata massima estraibile derivante da un pompaggio continuo per 24 ore.
- c. Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*", relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristretta ed allargata.

Per quanto concerne le attività agricole interessanti l'area di salvaguardia del pozzo, tenendo conto che le particelle catastali ricadono in Classe di gestione 3, nella zona di rispetto ristretta è vietata la stabulazione del bestiame, il pascolo degli animali, lo stoccaggio e l'accumulo di effluenti zootecnici, di fertilizzanti e di fitofarmaci. La gestione dei fertilizzanti nelle zone di rispetto, sia ristretta che allargata, dovrà essere condotta mediante l'accurato bilanciamento in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, con un apporto di azoto ammesso entro il limite di 170 kg annui per ettaro.

Anche la fertilizzazione effettuata con prodotti contenenti *fosfato* e *potassio* dovrà apportare al suolo un contenuto di macroelementi nutritivi non superiore alla stima dei prevedibili apporti delle colture. L'apporto di *fosforo* e *potassio* dovrà essere sospeso quando la dotazione nel terreno dei due macroelementi supererà i limiti indicati dall'Allegato C del regolamento regionale 15/R/2006; i fertilizzanti fosfatici, inoltre, dovranno contenere un basso contenuto in Cadmio (<90 mg Cd/kg di anidride fosforica).

La dimostrazione del bilanciamento dell'apporto dei nutrienti nei terreni ricadenti nell'area di salvaguardia dovrà essere dimostrata tramite la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), previsto dal regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R e ss.mm.ii. o a mezzo di un analogo strumento.

In relazione ai trattamenti di difesa fitosanitaria e di diserbo delle colture sono ammessi quelli previsti e approvati dalla Regione in applicazione della Misura 10.1.1 del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 e dei criteri della DDR 12-7700 del 26 maggio 2014 e dei suoi allegati.

Nell'areale interessato è sempre vietata l'utilizzazione di geodisinfettanti ai sensi del decreto legislativo 174/2000, che attua la Direttiva 98/8/CE.

Negli spazi di "verde privato" è vietato l'impiego di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione; analogo divieto è esteso anche alle aree a particolare destinazione funzionale, quali le zone di rispetto degli elettrodotti e dei gasdotti.

Inoltre, è vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*".

- d. Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Torrazzo (BI) - CO.R.D.A.R.

S.p.A. Biella Servizi - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R/2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
  - effettuare interventi di pulizia periodica dell'opera di presa e di manutenzione dell'edificio di presa;
  - provvedere a sottoporre l'acqua prelevata dal pozzo a trattamento con filtri a carboni attivi per abbattere il *cromo esavalente*, prima di distribuirla in rete.
- e. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che ai proponenti:
- alla Provincia di Biella per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Torrazzo - CO.R.D.A.R. S.p.A. Biella Servizi - per la tutela del punto di presa;
  - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
  - all'Azienda sanitaria locale;
  - al Dipartimento dell'ARPA.
- f. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Biella per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Torrazzo, affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di naturalità della piana inframorenica sottesa dalla captazione e la viabilità secondaria che attraversa la stessa area, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20 gennaio 1997 (Vigente dal 28/05/2012);
  - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
  - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
  - verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti di viabilità secondaria ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della medesima area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
  - verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
  - far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all'interno dell'area di salvaguardia; inoltre, non dovranno cambiare le destinazioni d'uso o essere oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa captata.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

IL DIRIGENTE (A1604B - Tutela delle acque)  
Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Allegato



Studio per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle acque sotterranee destinate al consumo umano (DPGR 11 Dicembre 2006 n°15/R)

**Acquedotto comunale di Torrazzo**

Derivazione acque da falde profonde mediante n. 1 Pozzo  
Sigla identificativa AATO2 dalla captazione: CBH20

ELABORATO

**2**

Planimetria catastale con delimitazione aree di salvaguardia

Marzo 2013

Riccardo CASOLI - INGEGNERO



Studio Tecnico Associato Risorsaterra di Barbonaglia Massimo, Casoli Riccardo, Colombo Michele e Cravello Federico  
Sede legale: via P. Gobetti, 2 - 13900 Biella - Tel e fax: 01523346, 01520834 - www.risorsaterra.it, E-mail: info@risorsaterra.it

**LEGENDA**

- Limite zona di tutela assoluta (recinzione esistente)
- Nuovo limite zona di rispetto ristretta (60 gg)
- Nuovo limite zona di rispetto allargata (180 gg)
- Vecchio limite zona di rispetto (R=200 m)
- Corsi d'acqua e e canalizzazioni
- Limite tra i fogli di mappa catastale

Particelle interessate dalle zone di rispetto individuate			
Foglio	Zona Tutela Assoluta	Zona Ristretta (60gg)	Zona Allargata (180gg)
F° 3	Totalm.	210, 290, 292	190, 191, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 202, 204, 211, 216, 239, 263, 289, 291,
	Parzialm.	210, 292	202, 204, 211, 216, 217, 238, 239, 241, 289, 291
F° 8	Parzialm.	2	1, 2

